

P.9/cv

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 22 dic - 2016



PARERE SU TRE SCHEMI DI DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO, A NORMA DELL'ARTICOLO 19, COMMA 2, LETT. A), B), C), D), E), F), G), H), I), L), E M) DELLA LEGGE 30 OTTOBRE 2014, N. 161 (LEGGE EUROPEA 2013-BIS)

Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico", ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.

DECRETAZIONE ATTUATIVA E CONFRONTO CON LIVELLI LOCALI DI GOVERNO

Il decreto legislativo, quale norma di revisione della legge quadro in materia di inquinamento acustico rimanda in diverse parti alla decretazione attuativa rispetto agli aspetti tecnici e applicativi. In questa logica, si evidenzia la necessità di prevedere, come disposto dalla legge comunitaria di delega, che nei diversi decreti delegati siano previste le intese e i pareri da acquisire in sede di Conferenza Unificata rispetto ai provvedimenti che riguardano i Comuni, quali soggetti designati dalla norma primaria all'applicazione delle norme in materia di inquinamento acustico.

EMENDAMENTI

1. *All'articolo 3, comma 1, lettera e) dopo le parole «su proposta dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA),» inserire le parole «previa intesa con la Conferenza Unificata». (DECRETO SU CRITERI PER INDIVIDUAZIONE ZONE SILENZIOSE)*
2. *All'articolo 13, comma 1, alla fine della lettera d) inserire le parole «previa intesa con la Conferenza Unificata». (DECRETO SU MODALITA' DEVOLUZIONE SOMME DERIVANTI DA APPLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE DAI COMUNI, DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEI PIANI DI AZIONE)*
3. *All'articolo 14, comma 1 dopo le parole «, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, » inserire le parole «sentita la Conferenza Unificata». (DECRETO SU DISCIPLINA INQUINAMENTO ACUSTICO TRAFFICO MARITTIMO, IMPIANTI RISALITA, ELIPORTI, IMPIANTI EOLICI)*
4. *All'articolo 19, comma 1 dopo le parole «di concerto con i Ministri dello Sviluppo economico, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, » inserire le parole « previa intesa con la Conferenza Unificata». (DECRETO IMPIANTI EOLICI)*
5. *All'articolo 27, comma 2 dopo le parole «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, » inserire le parole « previa intesa con la Conferenza Unificata». (DECRETO RELAZIONE BIENNALE SULLO STATO ACUSTICO CHE DEVONO REDIGERE I COMUNI)*



Articolo 1

(modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194)

Emendamento

Al comma 2, lettera bb) sostituire le parole « determinata dalla regione territorialmente competente» con le parole « delimitata dalla amministrazione comunale competente per territorio, anche attraverso attività di concertazione con altre le amministrazioni comunali qualora la zona silenziosa sia costituita da porzioni di territorio riferite a più comuni e trasmesse dai Comuni alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente ».

Motivazione

La delimitazione delle zone silenziose è competenza dei Comuni, saranno quindi le regioni a trasmettere al Ministero le delimitazione effettuate dai Comuni sul proprio territorio.



Articolo 2

(modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194)

Al comma 1, lettera a) le parole "31 marzo 2017" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2017 e, successivamente, ogni cinque anni"

Motivazioni: L'anticipazione della data proposta al 31 marzo 2017 non è compatibile con i tempi necessari per la redazione da parte dei Comuni della Mappa acustica strategica e l'approvazione della stessa con provvedimento deliberativo della autorità competente dell'agglomerato.



ART. 3

(Modifiche dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194)

Emendamento

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole "entro il 18 aprile 2018" con le parole "entro il 30 giugno 2018".

Motivazioni

Tutte le Regioni e l'ANCI concordano sulla necessità di mantenere la scadenza attuale al 30 giugno per quanto già motivato e in quanto i Comuni e le autorità competenti hanno programmato le attività sulla base della scadenza fissata e un anticipo di 3 mesi potrebbe determinare un mancato adempimento entro i termini.



Articolo 8

(Commissione per la tutela dell'inquinamento acustico)

Emendamento

Alla fine del comma 3 inserire l'alinea «- un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani».

Motivazione

E' necessario che anche i Comuni prendano parte alle attività della Commissione, specie per le attività che attengono all'aggiornamento dei decreti attuativi della legge quadro n. 447/95.



Articolo 9

(modifiche all'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

Emendamenti:

Al comma 1, lettera a), alinea 2) eliminare le parole “,il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili le azioni previste all'articolo 9”.

Al comma 1, eliminare la lettera b).

Dopo la lettera b) inserire le seguenti lettere:

“c) Al comma 3 sostituire la lettera g) con la seguente: “g) valore limite di attenzione: il valore specifico di immissione il cui superamento obbliga ad un intervento di risanamento acustico prioritario;

d) Al comma 4 la lettera i) è eliminata”

Motivazione

Il superamento del valore limite di attenzione determina l'esigenza di un intervento di risanamento acustico prioritario, ma non configura una situazione da contrastare necessariamente con l'utilizzo dei provvedimenti amministrativi *'extra ordinem'* previsti all'art.9.

L'introduzione del concetto di limite di immissione specifico nell'ambito delle procedure amministrative di legittimazione all'esercizio, in particolare per le attività economiche e produttive potrebbe determinare da parte della P.A. diniego all'apertura ovvero prescrizioni all'esercizio non compatibili con la natura della attività ovvero la richiesta di revisione verso il basso dei limiti vigenti per le attività già legittimate all'esercizio sulla base di un valore specifico non determinato in tale fase dalla P.A. Tale misure non appaiono applicabili in termini di strumenti giuridico amministrativi in capo alle Amministrazioni comunali, per possibili profili di illegittimità e conseguente incremento di contenziosi nei confronti della P.A. anche alla luce del fatto che vigenti misure di semplificazione concernenti gli adempimenti in materia di acustica ambientale nell'ambito di dette procedure di legittimazione all'esercizio prevedono asseverazioni di conformità acustica ambientale senza l'esigenza di parere espresso della P.A. su elaborati tecnici.

Si rappresenta come la finalità di tutela al recettore, con l'introduzione prefigurata del concetto di introduzione del valore limite di immissione specifico sia di fatto già assicurata dalla vigente normativa all'atto della richiesta alla attività del rispetto del valore limite di immissione al recettore. Il concetto di valore limite di immissione specifico troverebbe efficace applicazione in caso di accertato inquinamento acustico ambientale ad un recettore, generato da una concorsualità di sorgenti, al fine di consentire alle Amministrazioni comunali, avvalendosi anche delle ARPA, di determinare un valore limite di immissione specifico per le singole attività, parametrato alla misura del contributo delle stesse all'inquinamento acustico accertato al recettore.



Mutuando la normativa vigente per altre questioni ambientali, anche per l'inquinamento acustico dovrebbe essere emanata una norma analoga al DPCM 08/07/2003 che prevede formule applicative per il risanamento dei superamenti dei limiti di campo elettromagnetico nel caso vi sia una concorsualità di sorgenti.



Articolo 11

(modifiche all'articolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

Emendamento

Al comma 1, alla fine della lettera b) inserire le parole “ed ai comuni individuati dalle Regioni quali agglomerati che hanno ottemperato alla redazione delle mappe acustiche strategiche di cui all’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 194/05.”

Motivazioni

Senza la modifica proposta gli agglomerati, in genere coincidono con i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, seppure in regola rispetto agli obblighi di trasmissione dei dati e delle informazioni relativi alla mappatura acustica, risulterebbero esclusi dai criteri di priorità che seguiranno le amministrazioni regionali e statali per la concessione di contributi.



Articolo 22

(Requisiti per l'iscrizione)

Emendamento

Sostituire il comma 2 con il testo seguente: "All'elenco di cui all'art. 22 possono essere iscritti inoltre i cittadini italiani in possesso del diploma di laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico, come specificato in allegato, o di titoli accademici di dottorato di ricerca, che siano abbiano superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica ambientale per tecnici competenti in acustica ambientale secondo lo schema riportato nell'allegato, e che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) avere superato con profitto l'esame finale di un master universitario con un modulo di ameno 6 crediti in tema di acustica nelle tematiche oggetto della L. 447/95, secondo lo schema di corso di cui all'allegato;
- b) avere ottenuto almeno 6 crediti formativi universitari in materie di acustica rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti in allegato;
- c) di aver conseguito il titolo di dottore di ricerca in materie tecniche o scientifiche, con una tesi di dottorato in acustica ambientale."

Sostituire il comma 2 con il testo seguente: "All'elenco di cui all'art. 22 possono essere iscritti inoltre i cittadini italiani in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica, che abbiano superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica ambientale per tecnici competenti in acustica ambientale secondo lo schema riportato nell'allegato."

IN SUBORDINE:

Modificare il comma 2, lettera a), nel seguente modo: eliminare le parole "... decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvio alla regione di residenza, ..."

Motivazione

Premettendo che nulla osta al riconoscimento per i diplomati come Tecnici Competenti in Acustica Ambientale (TCAA), si ritiene che l'attività professionale in materia acustica ambientale possa essere sostituita dalla frequentazione, con esito positivo dell'esame finale, di un corso in acustica specifico per TCAA adeguatamente organizzato. Il corso specifico per TCAA dovrebbe essere reso obbligatorio, opportunamente modulato, anche per i soggetti laureati.

Il comma 2, lettera a), così come proposto comporterebbe per i professionisti che già operano l'affiancamento ad un TCAA, ma che non hanno concluso il periodo previsto dalle disposizioni attualmente vigenti nelle regioni, di dover azzerare l'attività svolta e farla ripartire con la comunicazione alla regione competente.



Articolo 23

(Tavolo tecnico nazionale di coordinamento)

Emendamento

Alla fine del comma 3 inserire le parole «e un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani».

Motivazione

E' necessario che anche i Comuni prendano parte alle attività del Tavolo preposto a coordinare le attività di formazione rispetto ai tecnici acustici competenti, che operano sul territorio anche per attività strettamente connesse con quelle di tipo amministrativo (es. rilascio di autorizzazioni) svolte dai Comuni. Si ricorda, infatti che le competenze dei comuni sono ben definite dalla L. 447/95 sia in materia di pianificazione, e di controllo sia ante (art. 8) che post autorizzazione.



ALLEGATO

PARTE B (Schema di corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica)

Emendamenti

Alla Rubrica dopo la parola "acustica" inserire le parole "e ambientale".

Sostituire il Punto 5 con il seguente:

"5. Ai fini della validità per il riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale il corso deve rispettare i seguenti requisiti:

- a) per i soggetti in possesso del diploma di laurea o laurea magistrale la durata del corso non può essere inferiore a 90 ore, delle quali almeno 30 di esercitazione pratiche;
- b) per i soggetti in possesso del diploma di diploma ad indirizzo tecnico o maturità scientifica la durata del corso non può essere inferiore a 180 ore, delle quali almeno 60 di esercitazione pratiche;
- c) l'obbligo della frequenza del corso non potrà essere inferiore al 90% della durata;
- d) i contenuti minimi del corso devono corrispondere a quelli indicati al successivo punto 6;
- e) i corsi sono riconosciuti dalla regione in cui vengono organizzati e sono validi sull'intero territorio nazionale."

Lo schema di corso in acustica per tecnici competenti va così modificato: «Modulo XI: Nozioni di diritto e acustica forense».

Motivazione

Ritenendo che il corso di formazione per TCAA sia fondamentale per completare le conoscenze normative, tecniche e scientifiche nel campo dell'acustica ambientale anche per i laureati, è altresì necessario differenziare la struttura del corso per adeguarlo al livello del titolo di studio dei discenti.

Si ritiene necessario ed utile per la professione di TCAA, inoltre, approfondire aspetti del diritto civile e penale.

